

Sentenza N. 1939

ANNO 2022

Cronologico

Repertorio

In decis. il 25 NOV 2022

Decisa il 25 NOV 2022

Depositata il 25 NOV 2022

La Corte

OGGETTO: LESIONE PERSONALE

Dopo breve camera di consiglio, riaperto il verbale di udienza del giorno 25 novembre 2022, provvede come di seguito

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI APPELLO DI PALERMO

La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:

- | | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| 1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo | Presidente |
| 2) Dott. Cristina Midulla | Consigliere |
| 3) Dott. Giulia Maisano | Consigliere rel. est. |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. _____ del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno _____

TRA

_____ (c.f. _____) rappresentato e difeso dagli Avvocati _____ e _____ giusta procura su foglio allegato all'atto di citazione in appello

Appellante

(p.iva), in persona del
legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv. per
procura allegata alla comparsa di costituzione

Appellato

Appellati contumaci

CORTE DI APPELLO DI PALERMO

SEZIONE III CIVILE

come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando
all'udienza di discussione del 25 novembre 2022 nella contumacia, qui dichiarata, di

e , così provvede:

rigetta l'appello proposto da con atto di citazione notificato nei giorni 21
marzo e 3 aprile 2017 a

, e avverso la sentenza del
Tribunale di Palermo n. del ;

condanna l'appellante alla refusione in favore della compagnia di assicurazioni appellata
delle spese del presente grado di giudizio liquidate in €), come specificato in
motivazione, oltre c.p.a. e iva nella misura di legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.5.2002 n. 115 per richiedere all'appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa.

Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di Appello il giorno 25 novembre 2022.

Il Consigliere rel est.

Giulia Maisano



Il Presidente

Antonino Liberto Porracciolo



RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE


... ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. ... del ... che, accogliendone parzialmente la domanda di risarcimento per le lesioni subite in conseguenza del sinistro stradale verificatosi in ... il giorno ..., ha condannato ... , compagnia assicuratrice dell'autovettura ... ove questi viaggiava in qualità di trasportato, al pagamento di euro ... oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, quale ristoro del danno biologico da inabilità permanente, unica

voce suscettibile di liquidazione in assenza di documentazione sanitaria attestante l'evolversi delle lesioni subite dal giorno del sinistro fino alla guarigione.

Articolato un unico motivo di impugnazione, lamenta l'appellante la violazione delle disposizioni degli artt. 115 e 116 c.p.c. a motivo della non corretta valutazione delle risultanze istruttorie. Sostiene, in particolare, di avere prodotto documentazione sufficiente a consentire lo svolgimento della consulenza tecnica medico legale già disposta nel primo grado del giudizio e, in ogni caso, idonea a supportare l'accertamento e la liquidazione equitativa del danno biologico a opera del giudice in qualità di *peritus peritorum*. Insiste pertanto per la condanna della compagnia di assicurazione e degli altri appellati al pagamento di euro


L'appello, avente natura parziale stante la mancata impugnazione -per palese carenza di interesse- del capo della decisione che ha accertato ricadere per intero in capo al proprietario dell'autovettura assicurata da _____ la responsabilità per il sinistro, pur sottraendosi, a motivo della specificità delle doglianze mosse al percorso motivazionale della sentenza di primo grado, alla censura di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. sollevata dall'appellata compagnia di assicurazioni, non è meritevole di accoglimento.

Il primo Giudice ha ritenuto di poter fondare il proprio convincimento sulla sola documentazione prodotta dall'attore entro i termini del 183 VI comma c.p.c., ovvero




unicamente il verbale del Pronto Soccorso dell'ospedale Civico di Palermo ove, posta la diagnosi di politrauma e avviato l'infortunato a indagini diagnostiche, si formulava una prognosi di guarigione di giorni. Con ordinanza riservata del 24.11.2015, il Tribunale ha rigettato, invece, l'istanza di autorizzazione al deposito della documentazione sanitaria menzionata nella relazione medico legale di parte, formulata dall'attore una volta ricevuta dal consulente tecnico medico-legale comunicazione dell'impossibilità di portare a compimento l'incarico ricevuto per mancanza di documenti sanitari attestanti la diagnosi formulata, gli accertamenti diagnostici eseguiti, le terapie prescritte e praticate.

La determinazione del primo giudice di non consentire il deposito della documentazione medica nè autorizzare il vaglio di questa a opera del consulente d'ufficio, causa prima del limitatissimo accoglimento della domanda risarcitoria dell'attore, risulta pienamente condivisibile in quanto allineata al costante l'insegnamento giurisprudenziale secondo cui *“in virtù del principio dispositivo e dell'operare nel processo civile delle preclusioni assertive ed istruttorie, l'ausiliario del giudice, nello svolgimento delle proprie attività, non può -nemmeno in presenza di ordine del giudice o acquiescenza delle parti- indagare d'ufficio su fatti mai ritualmente allegati dalle parti, né acquisire di sua iniziativa la prova dei fatti costitutivi delle domande o delle eccezioni proposte e nemmeno procurarsi, dalle parti o dai terzi, documenti che forniscano tale prova. Unica deroga a tale principio sussiste soltanto quando la prova del fatto costitutivo della domanda o dell'eccezione non possa essere oggettivamente fornita dalle parti con i mezzi di prova tradizionali, postulando*



il ricorso a cognizioni tecnico-scientifiche, oppure per la prova di fatti tecnici accessori o secondari e di elementi di riscontro della veridicità delle prove già prodotte dalle parti” (Cass. civ., 30.10.2019, n. 27776; Cass. Civ. n. 31886/2019). Argomentando diversamente, si osserva, *“si attribuirebbe al c.t.u. un potere di supplenza alla carenza probatoria delle parti, alterando il principio di parità delle parti medesime che dovrebbero confrontarsi con fonti di prova acquisite dopo il maturare delle preclusioni istruttorie e rispetto alle quali dovrebbe accordarsi loro il diritto alla controprova, con conseguente allungamento dei tempi del processo e violazione del principio sancito dall'art. 111 Cost. e dall'art. 6 CEDU”* (Cass. civ. 12/10/2021, n. 27723). E' noto, infatti, che le scadenze processuali introdotte dalla L. 353/1990 e regolate in modo maggiormente stringente con la novellata formulazione dell'art. 183 c.p.c entrato in vigore, ex L. 51/2006 di conversione del DL. 273/2005, dal 1 marzo 2006 (con particolare riferimento al sesto comma della norma che prevede, per ciò che rileva in questa sede, la concessione di tre progressivi termini istruttori), rispondono non solo all'interesse delle parti del giudizio, ma anche all'interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo al fine di dare attuazione al principio costituzionalizzato della sua ragionevole durata (art. 111 Cost), risultando pertanto non aggirabili, salva la dimostrazione di una causa di incolpevole decadenza.

Per le medesime ragioni neppure può trovare accoglimento la richiesta di rinnovo delle operazioni di consulenza previa autorizzazione al deposito di quella stessa documentazione sanitaria non prodotta nel primo grado di giudizio formulata dall'appellante con l'atto di



impugnazione, mera reiterazione del tentativo della parte di supplire alla insufficienza degli elementi dimostrativi dell'esistenza e dell'evoluzione delle patologie conseguite al sinistro mediante un'indagine -dal contenuto necessariamente esplorativo perchè funzionale all'individuazione o ricostruzione di elementi, fatti o circostanze non provati- demandata al consulente tecnico.

Il deposito di copia fotostatica del medesimo compendio documentale non prodotto nel primo grado, pure effettuato dall'appellante a corredo dell'atto di impugnazione, si scontra poi inesorabilmente con il divieto posto dall'art. 345 c.p.c..

Occorre infine evidenziare come alla Corte è in ogni caso precluso avvalersi della consulenza medico legale di parte prodotta in primo grado, ai fini della verifica dell'esatta portata della richiesta risarcitoria come svolta dall'appellante, avendo parte appellante omissa l'allegazione del fascicolo di primo grado.

La distinzione contenutistica e l'autonomia funzionale del fascicolo d'ufficio (art. 168 c.p.c.) e dei fascicoli formati dalle parti all'atto della costituzione in giudizio rimangono ferme quantunque questi ultimi siano custoditi con il fascicolo d'ufficio formato dal cancelliere e ne precludono all'allegazione d'ufficio nel giudizio di secondo grado, giacchè resta sempre nella disponibilità della parte decidere se avvalersi o meno, anche nel procedimento di seconda istanza, delle produzioni già effettuate in primo grado.


Nel giudizio di appello è dunque onere della parte produrre in giudizio il proprio fascicolo di primo grado, con la conseguenza che la sua mancata acquisizione non vizia né il



procedimento di secondo grado, né la relativa sentenza.” (App. Bologna, Sez. lavoro, 08/06/2010; di identico tenore anche App. Bologna, Sez. lavoro, 11/03/2010).

La soluzione è conforme alle regole generali in tema di riparto dell'onere probatorio, già proposta da Cass. S.U. nella sentenza n. 28498 del 23 dicembre 2005, laddove è stato precisato che *“L'appellante è tenuto a fornire la dimostrazione delle singole censure, atteso che l'appello, non è più, nella configurazione datagli dal codice vigente, il mezzo per passare da uno all'altro esame della causa, ma una revisio fondata sulla denuncia di specifici 'vizi' di ingiustizia o nullità della sentenza impugnata. Ne consegue che è onere dell'appellante quale che sia stata la posizione assunta nella precedente fase processuale, produrre, o ripristinare in appello se già prodotti in primo grado, i documenti sui quali egli basa il proprio gravame o comunque attivarsi, anche avvalendosi della facoltà, ex art. 76 disp. att. c.p.c., di farsi rilasciare dal cancelliere copia degli atti del fascicolo delle altre parti perché questi documenti possano essere sottoposti all'esame del giudice di appello, per cui egli subisce le conseguenze della mancata restituzione del fascicolo dell'altra parte (nella specie rimasta contumace), quando questo contenga documenti a lui favorevoli che non ha avuto cura di produrre in copia e che il giudice di appello non ha quindi avuto la possibilità di esaminare”*, pronunciamento da ultimo ribadito con la pronunzia delle Sezioni Unite della Cassazione n. 3033 del 8.2.2013.

L'appello proposto deve dunque essere interamente respinto.



In accordo al canone della soccombenza, le spese del presente grado di giudizio, liquidate in favore dell'appellata _____) in applicazione dei parametri aggiornati con d.m. n. 147/2022 in € _____ , di cui € _____ per la fase di studio, € _____ per la fase introduttiva ed € _____ per la fase decisionale, oltre c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014, devono essere poste a carico di parte appellante.

Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di Appello il giorno 25 novembre 2022.

Il Consigliere rel. est.

Giulia Maisano



Il Presidente

Antonino Liberto Porracciolo

